



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 25 GIU. 2013

Deliberazione n. 307

OGGETTO:

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI TIROCINI

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 25 GIU. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) di LAURA FRATTURA | Paolo |
| 2) PETRAROIA | Michele |
| 3) FACCIOLLA | Vittorino |
| 4) NAGNI | Pierpaolo |
| 5) SCARABEO | Massimiliano |

Presidente
Vice Presidente
Assessore
“
“

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Michele PETRAROIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servizio Politiche per l'Occupazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Area III |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Generale Dott. Antonio FRANCONI |

(contrassegnare e compilare i campi che interessano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di **approvare** la proposta di legge regionale in materia di tirocini predisposta dal Servizio Politiche per l'Occupazione ed allegata alla presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di **trasmettere** la presente deliberazione al competente Consiglio regionale per la successiva approvazione della proposta di legge regionale di che trattasi;
- 4) di **demandare** alla Direzione Generale della Giunta regionale di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito.



ALLEGATI ATTI

[Handwritten signature]

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 307 del 25 GIU 2013

OGGETTO: Proposta di legge regionale in materia di tirocini.

VISTO l'art.117, IV comma, della Costituzione Italiana;

VISTA la legge regionale 3 agosto 1999, n.27, "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego", con la quale si è provveduto a recepire il d.lgs. n.469/97, con il quale sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed, in particolare, l'art.18 concernente i tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge n.196/97, sui tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30";

VISTO l'art.11 del decreto- legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 97/2012, si è proceduto ad adottare le linee di indirizzo in materia di tirocini attraverso le quali veniva preso atto delle indicazioni dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011 e dei successivi chiarimenti forniti dal MLPS, nelle more dell'adozione di apposito strumento normativo;

ATTESO che la Corte Costituzionale con le sentenze, n.50/2005 e n.287/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.60 del citato dlgs n.276/2003 e dell'art 11 del DL n.138/2011 nella considerazione che la disciplina dei tirocini rientra nell'ambito della competenza esclusiva della Regione, in quanto attiene alla formazione professionale;

VISTO l'art.1, commi 34 -36, della legge 28 giugno 2012, n.92;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome sul documento recante "Linee - guida in materia di tirocini, del 24 gennaio 2013;

CONSIDERATO che la Regione Molise, al fine di migliorare l'occupabilità dei giovani, ritiene opportuno disciplinare l'istituto del "tirocinio" per garantirne il più ampio e corretto utilizzo e contrastarne l'uso distorto;

CONSIDERATO che il tirocinio è definito come una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro, ma che è finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali ed all'inserimento e reinserimento lavorativo.

CONSIDERATO che il tirocinio, come misura formativa di politica attiva, consente di creare un contatto diretto con il mercato del lavoro mediante momenti di esperienza lavorativa in azienda;



ATTESA la necessità di prevedere distinte tipologie di tirocini non curricolari in relazione ai destinatari dei medesimi, al fine di agevolare sia le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro che i percorsi di inserimento e di reinserimento al lavoro, rispettivamente, di inoccupati e disoccupati e lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere l'individuazione di elementi qualificanti del tirocinio, quale canale di inserimento nel mondo del lavoro, in linea con l'orientamento della Commissione Europea;

RITENUTO necessario prevedere il riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta;

VISTA la proposta di legge in materia di tirocini predisposta dal Servizio Politiche per l'Occupazione, previa condivisione con i Servizi per l'Impiego delle Province e con l'assistenza tecnica di Italia lavoro Spa, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta di legge regionale recepisce le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in data 24/01/2013, ai sensi dell'art.1 comma 34, della legge n.92/2012, al fine di:

- procedere alla revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- prevedere azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuare gli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- riconoscere una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

DATO ATTO, altresì, che le regioni si sono impegnate a recepire le suddette linee guida entro sei mesi dalla data della loro adozione ovvero entro il 24 luglio 2013;

PRESO ATTO che la suddetta proposta di legge regionale in materia di tirocini è stata portata all'attenzione della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 24 giugno 2013;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- **di approvare** la proposta di legge regionale in materia di tirocini predisposta dal Servizio Politiche per l'Occupazione ed allegata alla presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di trasmettere** la presente deliberazione al competente Consiglio regionale per la successiva approvazione della proposta di legge regionale di che trattasi;
- **di demandare** alla Direzione Generale della Giunta regionale di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito.



Atto da pubblicare:
Integralmente
Solo oggetto
(A tutela di dati sensibili)

Campobasso, lì 24 giugno 2013

L'Istruttore
((Dott.ssa Giuseppina SALLUSTIO))

Giuseppina Sallustio

Il Direttore del Servizio
(Dott. Vincenzo ROSSI)

Vincenzo Rossi




PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 24 giugno 2013



Il Direttore del Servizio
(Dott. Vincenzo Rossi)



RELAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 307 del 25 GIU 2013

La Regione Molise, considerata prioritaria l'importanza di momenti di esperienza lavorativa in azienda al fine di migliorare l'occupabilità dei giovani, ritiene opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini al fine di garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone, allo stesso tempo, l'uso distorto. La Regione Molise con deliberazione di Giunta regionale n.97/2012 aveva già proceduto ad adottare le linee di indirizzo in materia di tirocini attraverso le quali veniva preso atto delle indicazioni dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011 e dei successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La stessa DGR anticipava la volontà della Regione di procedere, attraverso un apposito strumento normativo, alla disciplina dell'istituto del tirocinio.

La materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale che, con le sentenze n.50/2005 e n.287/2012, ha dichiarato, in materia, l'illegittimità costituzionale dell'art.60 del dlgs n.276/2003 e dell'art 11 del citato DL n.138/201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

La presente proposta di Legge Regionale recepisce le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali in materia di tirocini del 24/01/2013, adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in base a quanto previsto dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, all'articolo 1, comma 34, al fine di:

- procedere alla revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- prevedere azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuare gli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- riconoscere una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Le regioni si sono impegnate a recepire le suddette linee guida entro sei mesi dalla data della loro adozione ovvero entro il 24 luglio 2013.

Il tirocinio, definito come una misura di politica attiva, consiste in un orientamento al lavoro e formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro, ma è finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali ed all'inserimento e reinserimento lavorativo.

In linea con le suddette linee guida sono previste le seguenti tipologie di tirocinio non curriculare ovvero non inserito in un percorso formale di istruzione o di formazione:

- a) **tirocinio formativo e di orientamento**, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;



- b) **Tirocinio di inserimento al lavoro** , destinato ai soggetti inoccupati;
- c) **Tirocinio di reinserimento al lavoro**, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- d) **Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento** in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Con la presente legge regionale, si intende, altresì, promuovere:

- anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, nonché quelli inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale;
- la realizzazione di tirocini estivi di orientamento a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento.

I tirocini vengono attivati mediante una Convenzione stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti, alla quale va allegato il piano formativo individuale di ciascun tirocinante.

Per ogni tirocinio sono individuati un referente o/e un tutor, rispettivamente, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante, per le attività relative all'attuazione del tirocinio medesimo.

Compete al soggetto promotore garantire, salvo diverse disposizioni previste nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Viene prevista la corresponsione al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

E' prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, della direttiva attuativa della proposta di legge di che trattasi, con la quale vengono definiti:

- i soggetti promotori;
- le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti;
- i limiti numerici dei tirocini;
- gli obblighi dei soggetti promotori, dei soggetti ospitanti e del tirocinante;
- le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi;
- l'importo dell'indennità di partecipazione;
- le funzioni e i compiti dei referente o/e tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;



- la durata dei tirocini;
- le modalità di realizzazione dei tirocini;
- modalità di informazione e controllo finalizzate al corretto utilizzo del tirocinio;
- le misure idonee a favorire il conseguimento delle finalità del tirocinio;
- le modalità di monitoraggio dell'istituto.

La suddetta proposta di legge regionale in materia di tirocini è stata portata all'attenzione della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 24 giugno 2013.

Il testo normativo si compone di n.9 articoli.

L'articolato disciplina:

- Art. 1 - I tirocini
- Art. 2 - Attivazione del tirocinio
- Art. 3 - Indennità di partecipazione
- Art. 4 - Copertura Assicurativa
- Art. 5 - Agevolazioni
- Art. 6 - Qualificazione dei tirocinio
- Art. 7 - Direttiva attuativa
- Art. 8 - Disposizione finanziaria
- Art. 9 - Entrata in vigore





Regione Molise

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 307 del 25 GIU 2013



GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

CAMPOBASSO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

“Proposta di legge regionale in materia di tirocini”

L'ASSESSORE
(Petrarola)

IL PRESIDENTE
(di Laura Frattura)

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - I tirocini
- Art.2 - Attivazione del tirocinio
- Art.3 - Indennità di partecipazione
- Art.4 - Copertura Assicurativa
- Art5 - Agevolazioni
- Art.6 - Qualificazione dei tirocinio

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I Disposizioni attuative

- Art.7 - Direttiva attuativa
- Art.8 - Disposizioni finanziarie
- Art.9- Entrata in vigore



ART.1
Tirocini

1. La Regione, considerata rilevante per le scelte professionali la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela e promuove il tirocinio non curriculare allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio non curriculare può essere svolto presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in :
 - a) **Tirocino formativo e di orientamento**, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
 - b) **Tirocinio di inserimento al lavoro** , destinato ai soggetti inoccupati;
 - c) **Tirocinio di reinserimento al lavoro**, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
 - d) **Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento** in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
4. Il tirocinio non curriculare è soggetto alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art.9 bis, comma 2 del decreto -legge 1 ° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. La Regione, promuove, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, nonché quelli inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale;
6. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di tirocini estivi di orientamento a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento;
7. Ai tirocini non curriculari attivati in favore dei cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge;
8. La Regione disciplina con provvedimento della Giunta regionale le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui al comma 6, nonché quelli rivolti ai lavoratori stranieri non comunitari, promossi nel rispetto della normativa nazionale in materia.



ART.2
Attivazione del tirocinio

1. Il tirocinio viene promosso da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.
2. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto, pubblico o privato, che ospita il tirocinante.
3. Per le attività relative all'attuazione del tirocinio, sono individuati un referente o/e un tutor, rispettivamente, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
4. Il tirocinio viene attuato secondo un progetto formativo individuale che dovrà contenere:
 - I dati anagrafici del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante, nonché l'indicazione del tutor e del referente per il progetto formativo;
 - gli elementi descrittivi del tirocinio, quali la tipologia del tirocinio, il settore dell'azienda ospitante, l'area professionale di riferimento secondo la classificazione ISTAT, la sede, gli estremi delle assicurazioni obbligatorie, durata e periodo di svolgimento del tirocinio ed importo dell'indennità corrisposta al tirocinante;
 - le specifiche del progetto formativo quali la figura professionale di riferimento secondo il repertorio delle professioni così come definito ai sensi della Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), le attività affidate al tirocinante, le modalità e gli obiettivi del tirocinio, nonché le competenze che si intendono acquisire al termine del medesimo;
 - diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio.
5. Lo schema-tipo di convenzione di cui al comma 2 è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.
6. Il tirocinante non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
7. L'esperienza di tirocinio effettuata viene registrata nel libretto formativo del cittadino, di cui all'art.2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

ART3
Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante è corrisposta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
2. La Giunta Regionale può individuare, al solo fine di garantire l'inclusione di particolari categorie di lavoratori, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione dell'indennità.



ART4.
Copertura assicurativa

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni previste nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Regione può con provvedimento di Giunta Regionale assumere a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.
3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni vengono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

ART.5
Agevolazioni

1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo dell'indennità di cui all'art.3, nonché per incentivare l'inserimento lavorativo presso il soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Art.6
Qualificazione dei tirocini

1. Le province, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
 - a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
 - b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;
 - c) le attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;
 - d) le attività di accompagnamento e controllo.

TITOLO II

Disposizioni Finali

Art.7
Direttiva attuativa



1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, approva la direttiva attuativa della presente legge con la quale vengono definiti:

- i soggetti promotori;
- le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti;
- i limiti numerici dei tirocini;
- gli obblighi dei soggetti promotori, dei soggetti ospitanti e del tirocinante;
- le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi;
- l'importo dell'indennità di partecipazione;
- le funzioni e i compiti dei referente o/e tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- la durata dei tirocini;
- le modalità di realizzazione dei tirocini;
- modalità di informazione e controllo finalizzate al corretto utilizzo del tirocinio;
- le misure idonee a favorire il conseguimento delle finalità del tirocinio;
- le modalità di monitoraggio dell'istituto.

ART. 8

Disposizione finanziaria

1. La Regione assicura la copertura finanziaria relativa alle azioni finalizzate alla realizzazione dei tirocini ai sensi della presente legge.

ART.9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise..
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 26 giugno 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____